

MASTER BREVE GRATUITO

Giovedì, 18 Maggio 2023, ore 18.00 (CEST)

Sostenibilità e Circolarità nel Settore Vitivinicolo ed Alimentare Modulo III

Programma

La trasparenza sulla comunicazione in materia di sostenibilità
L'Indice di circolarità UNI e le informazioni al consumatore

RELATORI



Mario Appiano
Avvocato in Torino



Andrea Ferrari
Avvocato in Asti



Stefano Palmisano
Avvocato in Brindisi



Ascheri
Academy

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ascheri
& Partners

STUDIO COMMERCIALISTI

Ascheri
Nelson

STUDIO LEGALE

Contrasto al “Greenwashing” nel Diritto UE

1) EU taxonomy for sustainable activities (Sistema di classificazione → stabilisce un elenco di attività economiche ecosostenibili)

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

→ 4 condizioni generali che un'attività economica deve soddisfare per poter essere qualificate come ecosostenibili:

- a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
- b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità dell’articolo 17;
- c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 18; e
- d) è **conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione**

Contrasto al “Greenwashing” nel Diritto UE

Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i **criteri di vaglio tecnico** che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale

Art.1

*“I **criteri di vaglio tecnico** che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 **figurano nell'allegato I** del presente regolamento”*

1. SILVICOLTURA

1.1. **Imboschimento***Descrizione dell'attività*

Costituzione di una foresta mediante piantumazione, semina intenzionale o rigenerazione naturale su terreni che fino a quel momento avevano una diversa destinazione o erano inutilizzati. L'imboschimento implica una trasformazione della destinazione d'uso del suolo da non forestale a forestale, conformemente alla definizione di imboschimento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ⁽¹⁾, laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di foresta di cui alla legislazione nazionale o, laddove non disponibile, alla definizione di foresta della FAO ⁽²⁾. L'imboschimento può includere l'imboschimento precedente purché avvenga nel periodo compreso tra la piantumazione degli alberi e il momento in cui la destinazione del terreno è riconosciuta come foresta.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE A2 conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006. Le attività economiche di questa categoria sono limitate ai codici NACE II 02.10 (silvicoltura e altre attività forestali), 02.20 (utilizzo di aree forestali), 02.30 (raccolta di prodotti non legnosi selvatici) e 02.40 (servizi di supporto per la silvicoltura).

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1. *Piano di imboschimento e successivo piano di gestione forestale o strumento equivalente*

1.1. L'area in cui si svolge l'attività è interessata da un piano di imboschimento della durata di almeno cinque anni (oppure il periodo minimo prescritto nella legislazione nazionale) elaborato prima dell'inizio dell'attività e costantemente aggiornato, fino a quando tale superficie non corrisponde alla definizione di foresta di cui alla legislazione nazionale o, laddove non disponibile, fino a quando non è conforme alla definizione di foresta della FAO.

Il piano di imboschimento contiene tutti gli elementi richiesti dalla legislazione nazionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale dell'imboschimento.

1.2. Preferibilmente attraverso il piano di imboschimento o, in mancanza di informazioni, attraverso qualsiasi altro documento, sono fornite informazioni dettagliate sui seguenti punti:

- a) descrizione dell'area in base alla sua pubblicazione ufficiale nel registro catastale;
- b) preparazione del sito e relativo impatto sulle scorte di carbonio preesistenti, compresi i suoli e la biomassa epigea, al fine di proteggere i terreni che presentano elevate scorte di carbonio ⁽³⁾;
- c) obiettivi di gestione, comprese le principali limitazioni;
- d) strategie generali e attività pianificate per raggiungere gli obiettivi di gestione, comprese le operazioni previste lungo l'intero ciclo forestale;
- e) definizione del contesto dell'habitat forestale, comprese le principali specie arboree forestali esistenti e previste, nonché la loro estensione e distribuzione;
- f) suddivisioni, strade, diritti di passaggio e altri tipi di accesso pubblico, caratteristiche fisiche, comprese vie navigabili, aree soggette a restrizioni legali e di altro tipo;
- g) misure attuate per conseguire e mantenere la buona condizione degli ecosistemi forestali;
- h) considerazione delle questioni sociali (tra cui conservazione del paesaggio, consultazione dei portatori di interessi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella legislazione nazionale);

⁽¹⁾ La costituzione di foreste mediante piantumazione o semina intenzionale su terreni che fino a quel momento avevano una diversa destinazione d'uso e ne implica una trasformazione da non forestale a forestale, FAO *Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions* (versione del 4.6.2021: <http://www.fao.org/3/i8661en/i8661en.pdf>).

⁽²⁾ Terreni aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 10 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico, FAO *Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions* (versione del 4.6.2021: <http://www.fao.org/3/i8661en/i8661en.pdf>).

⁽³⁾ «Terreni che presentano elevate scorte di carbonio»: le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.

- i) valutazione dei rischi connessi alle foreste, compresi gli incendi boschivi, nonché la diffusione di parassiti e malattie, al fine di prevenire, ridurre e controllare i rischi e le misure adottate per garantire la protezione dai rischi residui e l'adattamento ad essi;
- (j) valutazione dell'impatto sulla sicurezza alimentare;
- (k) tutti i criteri «non arrecare danno significativo» (DNSH, Do No Significant Harm) relativi all'imboschimento.

1.3. Quando l'area diventa una foresta, al piano di imboscimento fa seguito un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente, come stabilito dalla legislazione nazionale o, qualora la legislazione nazionale non definisca un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente, come indicato nella definizione della FAO di «area forestale con piano di gestione forestale a lungo termine»⁽⁴⁾. Il piano di gestione forestale o lo strumento equivalente copre un periodo di almeno 10 anni ed è costantemente aggiornato.

1.4. Sono fornite informazioni sui seguenti punti che non sono già documentati nel piano di gestione forestale o nel sistema equivalente:

- a) obiettivi di gestione, comprese le principali limitazioni⁽⁵⁾;
- b) strategie generali e attività pianificate per raggiungere gli obiettivi di gestione, comprese le operazioni previste lungo l'intero ciclo forestale;
- c) definizione del contesto dell'habitat forestale, comprese le principali specie arboree forestali esistenti e previste, nonché la loro estensione e distribuzione;
- d) definizione dell'area in base alla sua pubblicazione ufficiale nel registro catastale;
- e) suddivisioni, strade, diritti di passaggio e altri tipi di accesso pubblico, caratteristiche fisiche, comprese vie navigabili, aree soggette a restrizioni legali e di altro tipo;
- f) misure attuate per mantenere la buona condizione degli ecosistemi forestali;
- g) considerazione delle questioni sociali (tra cui conservazione del paesaggio, consultazione dei portatori di interessi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella legislazione nazionale);
- h) valutazione dei rischi connessi alle foreste, compresi gli incendi boschivi, nonché la diffusione di parassiti e malattie, al fine di prevenire, ridurre e controllare i rischi e le misure adottate per garantire la protezione dai rischi residui e l'adattamento ad essi;
- i) tutti i criteri DNSH relativi alla gestione forestale.

1.5. L'attività segue le migliori pratiche di imboscimento previste dal diritto nazionale oppure, qualora tali migliori pratiche di imboscimento non siano state stabilite nel diritto nazionale, soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) l'attività è conforme al regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione⁽⁶⁾;
- b) l'attività segue gli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboscimento, con particolare attenzione alle disposizioni dell'UNFCCC⁽⁷⁾.

1.6. L'attività non comporta il degrado di terreni che presentano elevate scorte di carbonio⁽⁸⁾.

⁽⁴⁾ Area forestale che ha un piano di gestione documentato a lungo termine (10 anni o più) orientato verso obiettivi di gestione definiti e che è periodicamente rivisto,

FAO Global Forest Resources Assessment 2020. *Terms and definitions* (versione del 4.6.2021: <http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>).

⁽⁵⁾ Compresa un'analisi di i) sostenibilità a lungo termine della risorsa legno ii) impatti/pressioni su conservazione dell'habitat, diversità degli habitat associati e condizioni di raccolta che riducono al minimo l'impatto sul suolo.

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).

⁽⁷⁾ Forest Europe, *Pan-European Guidelines for Afforestation and Reforestation with a special focus on the provisions of the UNFCCC*, adottati dalla riunione di esperti della conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE, Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe) il 12-13 novembre 2008 e dall'ufficio di presidenza della strategia paneuropea sulla diversità biologica e paesaggistica (PEBLDS, Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy) a nome del Consiglio della PEBLDS il 4 novembre 2008 (versione del 4.6.2021: https://www.foresteuropa.org/docs/other_meetings/2008/Geneva/Guidelines_Aff_Ref_ADOPTED.pdf).

⁽⁸⁾ «Terreni che presentano elevate scorte di carbonio»: le zone umide, comprese le torbiere, e le zone boschive continue ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2018/2001.

1.7. Il sistema di gestione associato all'attività in essere è conforme all'obbligo di dovuta diligenza e ai requisiti di legalità di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.

1.8. Il piano di imboscimento e il successivo piano di gestione forestale, o strumento equivalente, prevedono un monitoraggio che garantisce la correttezza delle informazioni ivi contenute, in particolare per quanto riguarda i dati relativi alla zona interessata.

2. *Analisi dei benefici climatici*

2.1. Per le zone che rispettano i requisiti a livello di zona di approvvigionamento forestale al fine di garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine a norma dell'articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001, l'attività soddisfa i seguenti criteri:

- a) l'analisi dei benefici climatici dimostra che il saldo netto delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra generati dall'attività su un periodo di 30 anni dopo il suo inizio è inferiore a uno scenario di riferimento, corrispondente al saldo delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra su un periodo di 30 anni a partire dall'inizio dell'attività, associato alle pratiche abituali che si sarebbero verificate nella zona interessata in assenza dell'attività;
- b) i benefici climatici a lungo termine si considerano dimostrati da una prova dell'allineamento con l'articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001.

2.2. Per le zone che non rispettano i requisiti a livello di zona di approvvigionamento forestale al fine di garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine a norma dell'articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001, l'attività soddisfa i seguenti criteri:

- a) l'analisi dei benefici climatici dimostra che il saldo netto delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra generati dall'attività su un periodo di 30 anni dopo l'inizio dell'attività è inferiore a uno scenario di riferimento, corrispondente al saldo delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra su un periodo di 30 anni a partire dall'inizio dell'attività, associato alle pratiche abituali che si sarebbero verificate nella zona interessata in assenza dell'attività;
- b) il saldo netto medio previsto a lungo termine delle emissioni di gas serra dell'attività è inferiore al saldo medio a lungo termine dei gas serra previsto per lo scenario di riferimento, di cui al punto 2.2, dove per «a lungo termine» si intende la durata più lunga tra 100 anni e la durata di un intero ciclo forestale.

2.3. Il calcolo dei benefici climatici rispetta tutti i seguenti parametri:

- a) l'analisi è coerente con il perfezionamento del 2019 delle linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra («linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra») ⁽¹⁰⁾. L'analisi dei benefici climatici si basa su informazioni trasparenti, accurate, coerenti, complete e comparabili, riguarda tutti i comparti di carbonio interessati dall'attività, compresi biomassa epigea, biomassa ipogea, legno morto, lettiera e suolo, si basa sulle ipotesi più prudenti per i calcoli e comprende considerazioni appropriate sui rischi di non permanenza e inversioni del sequestro del carbonio, sul rischio di saturazione e sul rischio di fuoriuscite.
- b) le pratiche abituali, comprese le pratiche di raccolta, possono essere le seguenti:
 - i) le pratiche di gestione documentate nell'ultima versione del piano di gestione forestale o dello strumento equivalente prima dell'inizio dell'attività, se del caso;
 - ii) le pratiche abituali più recenti antecedenti l'inizio dell'attività;
 - iii) le pratiche corrispondenti a un sistema di gestione atto a garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nell'area forestale siano mantenuti o rafforzati a lungo termine, come stabilito all'articolo 29, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2018/2001;
- c) la risoluzione dell'analisi è proporzionata alle dimensioni dell'area interessata e sono utilizzati valori specifici per l'area;

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

⁽¹⁰⁾ 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (versione del 4.6.2021: <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/>).

d) le emissioni e gli assorbimenti dovuti a perturbazioni naturali, quali infestazioni da parassiti e malattie, incendi boschivi, danni provocati da vento e tempeste, che si ripercuotono sulla zona causando risultati insoddisfacenti non comportano la mancata conformità al regolamento (UE) 2020/852, a condizione che l'analisi dei benefici climatici sia coerente con il perfezionamento del 2019 delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti dovuti a perturbazioni naturali.

2.4. Le aziende forestali di superficie inferiore a 13 ha non sono tenute a effettuare un'analisi dei benefici climatici.

3. Garanzia di permanenza

3.1. Conformemente alla legislazione nazionale, lo status di foresta dell'area in cui si svolge l'attività è garantito da una delle seguenti misure:

- a) l'area è classificata come foresta permanente quale definita dalla FAO ⁽¹⁾;
- b) l'area è classificata come area protetta;
- c) l'area è oggetto di qualsiasi garanzia giuridica o contrattuale atta a garantire che rimanga una foresta.

3.2. Conformemente alla legislazione nazionale il gestore dell'attività si impegna affinché i futuri aggiornamenti del piano di imboscamento e il successivo piano di gestione forestale o strumento equivalente, che non rientrano più nell'attività finanziata, continuino a produrre i benefici climatici di cui al punto 2. Inoltre il gestore dell'attività si impegna a compensare qualsiasi riduzione dei benefici climatici di cui al punto 2 con un beneficio climatico equivalente derivante dalla conduzione di un'attività che corrisponde a una delle attività forestali definite nel presente regolamento.

4. Audit

Nei due anni successivi all'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni, la conformità dell'attività al contributo sostanziale ai criteri di mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH è verificata da uno dei seguenti soggetti:

- a) le autorità nazionali competenti pertinenti;
- b) un certificatore terzo indipendente, su richiesta delle autorità nazionali o del gestore dell'attività.

Al fine di ridurre i costi, gli audit possono essere effettuati insieme a qualsiasi certificazione forestale, certificazione climatica o altri controlli.

Il certificatore terzo indipendente non può avere alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non può partecipare allo sviluppo o alla gestione dell'attività.

5. Valutazione di gruppo

La conformità ai criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e ai criteri DNSH può essere verificata:

- a) a livello di zona di approvvigionamento ⁽²⁾ forestale quale definita all'articolo 2, punto 30, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) a livello di un gruppo di aziende sufficientemente omogeneo da valutare il rischio di sostenibilità dell'attività forestale, a condizione che vi sia un rapporto duraturo tra tutte le aziende, che esse partecipino all'attività e che tale gruppo di aziende rimanga invariato per tutti i successivi audit.

Non arrecare danno significativo («DNSH»)

(2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
--	---

⁽¹⁾ Area forestale destinata a essere mantenuta come foresta e che non può essere convertita ad altre destinazioni d'uso, *FAO Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and definitions* (versione del 4.6.2021: <http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf>).

⁽²⁾ «Zona di approvvigionamento»: l'area geografica definita da cui provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilità e legalità della biomassa forestale.

(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.</p> <p>Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera k), contengono disposizioni per soddisfare i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.</p>
(4) Transizione verso un'economia circolare	Non pertinente
(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	<p>L'utilizzo di pesticidi è ridotto, in favore di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi, conformemente alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di pesticidi è necessario per controllare la diffusione di parassiti o malattie.</p> <p>L'attività riduce al minimo l'uso di fertilizzanti e non utilizza letame. L'attività è conforme al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾ o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo.</p> <p>Sono adottate misure ben documentate e verificabili per evitare l'uso dei principi attivi elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 ⁽¹⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, nella convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ⁽¹⁷⁾, nella convenzione di Minamata sul mercurio ⁽¹⁸⁾, nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁹⁾ e dei principi attivi classificati come la («estremamente pericolosi») o Ib («molto pericolosi») nella classificazione dei pesticidi in base al rischio raccomandata dall'OMS ⁽²⁰⁾. L'attività è conforme alla legislazione nazionale pertinente in materia di principi attivi.</p> <p>Si previene l'inquinamento del suolo e delle acque e sono adottate misure di bonifica in caso di inquinamento.</p>
(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	<p>Nelle aree designate dall'autorità nazionale competente per la conservazione o negli habitat protetti, l'attività è conforme agli obiettivi di conservazione di tali aree.</p> <p>Non vi è alcuna conversione di habitat specificamente sensibili alla perdita di biodiversità o con un elevato valore in termini di conservazione, né di aree destinate al ripristino di tali habitat conformemente alla legislazione nazionale.</p>

⁽¹³⁾ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Che attua nell'Unione la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

⁽¹⁷⁾ Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29).

⁽¹⁸⁾ Convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 6).

⁽¹⁹⁾ Protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 21).

⁽²⁰⁾ *The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard* (versione 2019), (versione del 4.6.2021: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332193/9789240005662-eng.pdf?ua=1>).

	<p>Le informazioni dettagliate di cui al punto 1.2, lettera k) (piano di imboscamento), e al punto 1.4, lettera i) (piano di gestione forestale o sistema equivalente), contengono disposizioni per il mantenimento ed eventualmente il miglioramento della biodiversità conformemente alle disposizioni nazionali e locali, volte tra l'altro a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) garantire il buono stato di conservazione degli habitat e delle specie, il mantenimento delle specie tipiche degli habitat; b) escludere l'utilizzo o il rilascio di specie esotiche invasive; c) escludere l'utilizzo di specie non native, a meno che non possa essere dimostrato che: <ul style="list-style-type: none"> i) l'utilizzo del materiale riproduttivo forestale determina condizioni degli ecosistemi favorevoli e appropriate (come clima, criteri pedologici e zona di vegetazione, resilienza agli incendi boschivi); ii) le specie native attualmente presenti sul sito non sono più adatte alle condizioni climatiche e pedoidrologiche previste; d) garantire il mantenimento e il miglioramento della qualità fisica, chimica e biologica del suolo; e) promuovere pratiche favorevoli alla biodiversità che valorizzino i processi naturali delle foreste; f) escludere la conversione degli ecosistemi ad elevata biodiversità in ecosistemi a biodiversità inferiore; g) garantire la diversità di specie e habitat associati collegati alle foreste; h) garantire la diversità delle strutture del soprassuolo e mantenere o migliorare soprassuoli maturi e legno morto.
--	--

1.2. Risanamento e ripristino delle foreste, compresi il rimboscamento e la rigenerazione delle foreste naturali a seguito di un evento estremo

Descrizione dell'attività

Risanamento e ripristino delle foreste quali definiti dalla legislazione nazionale. Laddove la legislazione nazionale non contenga tale definizione, il risanamento e il ripristino corrispondono a una definizione che trova ampio consenso nella letteratura scientifica sottoposta a revisione inter pares per specifici paesi o a una definizione conforme al concetto FAO di ripristino delle foreste ⁽²¹⁾ o a una definizione in linea con una delle definizioni

⁽²¹⁾ Il ripristino delle foreste comprende:

- il risanamento, ossia il ripristino di specie, strutture o processi desiderati in un ecosistema esistente;
 - la ricostruzione, ossia il ripristino di piante autoctone su terreni che sono utilizzati in altro modo;
 - il recupero, ossia il ripristino di terreni gravemente degradati privi di vegetazione;
 - a livello più radicale, la sostituzione, in cui specie inadatte a un determinato luogo e non in grado di migrare sono sostituite da specie introdotte in concomitanza ai rapidi cambiamenti climatici,
- Forest restoration module. In Sustainable Forest Management (SFM) Toolbox (versione del 4.6.2021: <http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest-restoration/basic-knowledge/en/>).*

Contrasto al “Greenwashing” nel Diritto UE

2) **Direttiva (UE) 2022/2464** del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la **rendicontazione societaria di sostenibilità**.

- introduce **obblighi di comunicazione più dettagliati** e garantisce che le grandi imprese e le PMI quotate siano tenute a **comunicare al mercato precise informazioni in materia di sostenibilità**, con specifico riferimento
 - al **modo in cui il loro modello aziendale incide sulla propria sostenibilità**
 - e su **come fattori di sostenibilità esterni – quali i cambiamenti climatici – influenzano le relative attività**.
- si applicherà a tutte le grandi imprese e a tutte le **società quotate** in mercati regolamentati, ivi comprese le PMI quotate (per queste ultime sarà possibile una deroga (“opt-out”) durante un periodo transitorio, che le esenterà dall’applicazione della direttiva fino al 2028).

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5) “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”: gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni; tuttavia, per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della presente direttiva, i “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” sono definiti conformemente all'articolo 35 e all'articolo 66, punto 2), della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (*); per gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della presente direttiva, i “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” sono definiti conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (**); e per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, della presente direttiva, per “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” s'intendono i ricavi quali definiti nel quadro della rendicontazione finanziaria, o ai sensi di quest'ultimo, sulla cui base è redatto il bilancio dell'impresa;

(*) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

(**) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).»;

b) sono aggiunti i punti seguenti:

«17) “questioni di sostenibilità”: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088;

18) “rendicontazione di sostenibilità”: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies;

19) “risorse immateriali essenziali”: risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa;

20) “prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità”: un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva.

(*) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).»;

3) all'articolo 19, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa»;

4) l'articolo 19 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 19 bis

Rendicontazione di sostenibilità

1. Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Le informazioni di cui al primo comma sono chiaramente identificabili nella relazione sulla gestione, tramite un'apposita sezione di tale relazione.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono:

- a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, che indichi:
 - i) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
 - ii) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
 - iii) i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi") e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
 - iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;
 - v) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
- b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
- c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
- d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
- f) una descrizione:
 - i) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
 - ii) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
 - iii) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
- g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
- h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g).

Le imprese indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, se opportuno.

Contrasto al “Greenwashing” nel Diritto UE

3) Proposta legislativa per l’adozione della cosiddetta **Direttiva sui “Green Claims”** (*Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on substantiation and communication of explicit environmental claims*).

finalità → **impedire** sostanzialmente due fenomeni a danno dei consumatori (ma, in realtà, ai danni anche dell’ambiente):

- **messaggi ingannevoli sulla sostenibilità dei prodotti** → *“Consumers are faced with the practice of making unclear or not well-substantiated environmental claims (‘greenwashing’);*
- **confusione derivante dalla circostanza che i molteplici disciplinari sulla sostenibilità, attualmente esistenti, prevedono in realtà livelli e campi di azione alquanto differenti fra loro** → *“Consumers are faced with the use of sustainability labels that are not always transparent and credible”.*

Contrasto al “Greenwashing” nel Diritto UE

La proposta di Direttiva sul Greenwashing:

- è limitata a contrastare detto fenomeno ingannevole **in relazione alle sole indicazioni volontarie** sulla sostenibilità ambientale del prodotto (“*This proposal is however limited to environmental labels only, i.e. those covering predominantly environmental aspects of a product or trader*”).
- viene intesa come **lex specialis** rispetto all’esistente **Direttiva in materia di pratiche commerciali sleali** (direttive 2005/29/EC), di cui si propone comunque la revisione per le medesime finalità, unitamente alle apportande modifiche alla direttiva 2011/83/EU sui diritti dei consumatori.

... ma non tutti “amano” i criteri ESG (BBC news, 17/05/2023)

«... dozens of (U.S.) States are considering proposals aimed at **stopping government from doing business with financial firms that consider environmental, social and governance factors when making investments** - moves that had cost one of the major targets of the campaign, BlackRock, more than \$4bn in customer funds as of January».


... ed intanto “i buoi sono già scappati dalla stalla”, purtroppo (BBC news, 17/05/2023)

Global warming set to break key 1.5C limit for first time

🕒 12 hours ago · 💬 Comments



COP27



| This is how El Niño brought heat to the surface of the Pacific in 2015

A cura di **Andrea Ferrari**, **Ermenegildo Mario Appiano** e **Stefano Palmisano**
Webinar 11 Maggio 2023